



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Calolziocorte**

Via F. Nullo,6 – 23801 CALOLZIOCORTE (LC)

e.mail: lcic823002@istruzione.it - Tel: 0341/642405/630636 - Fax: 0341/608133

sito web: www.istitutocomprensivocalolziocorte.gov.it

Cod. Mecc. LCIC823002

C.F. 92061420136 Codice Univoco UFEHPR

Anno scolastico 2014.2015

ISTITUTO COMPRENSIVO di CALOLZIOCORTE

**REGOLAMENTO
COLLEGIO DEI DOCENTI**



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

Art. 1 - Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

Art. 2 - Competenze

Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica, educativa e formativa. Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato a una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 (tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti), nell'esercizio dell'autonomia didattica, organizzativa e dell'autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- cura la programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, accoglienza e continuità, orientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- propone al Consiglio di Istituto, al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.

Art. 3 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed in sua assenza da un Collaboratore. In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- convoca e presiede il Collegio;
- accerta il numero legale dei presenti;
- apre la seduta;
- riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;
- attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

Art. 4 - Validità della seduta e dell'organo

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione.

Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.

Art. 5 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal D.S. e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, entro dieci giorni dalla richiesta o, su necessità, dal Dirigente scolastico. La comunicazione dell'O.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l'O.d.g. può essere integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. Il Collegio dei docenti non può essere convocato durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 6 - Ordine del giorno

Il Presidente mette in discussione i punti all'O.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione. L'inversione dell'ordine o l'inserimento di argomenti non previsti, sono proposti e messi in votazione all'inizio della seduta. Al termine di ogni seduta possono essere proposti ed elencati argomenti da inserire nell'O.d.g. della riunione successiva.

Art. 7 - Discussione

Durante la discussione possono essere sollevate mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui singoli argomenti e mozioni d'ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare. La discussione di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente. Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.G., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione non deve, di regola, superare i cinque minuti. Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento stesso. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad essa. Esauriti i punti all'O.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

Art. 8 - Votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera. Possono chiedere la parola per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di tre/cinque minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di un minuto per chi vuole dichiarare e motivare il proprio voto anche nel caso di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale. Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne i casi previsti dalla normativa vigente come per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e delle Funzioni Strumentali al POF; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto formato da tre docenti. Il Collegio può deliberare a votazione palese anche in quest'ultimi casi qualora gli eligendi sono in numero non superiore a quelli previsti. La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni di:

1. modifica della parte generale del POF;
2. adozione di una nuova sperimentazione;
3. modifica del presente regolamento (ad eccezione dei casi in cui le modifiche siano dovute a interventi legislativi che lo richiedano);

considerata la particolare importanza che rivestono, è prevista la votazione palese ed è richiesta la metà più uno dei voti degli aventi diritto; in caso di mancanza del numero legale il Collegio docenti è automaticamente convocato dopo otto giorni. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

Art. 9 - Deliberazione

La deliberazione è l'atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione e votazione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni.

Art. 10 - Pubblicità degli atti e delle deliberazioni

1. Viene pubblicata all'albo e sull'area riservata del sito web della scuola, copia conforme di tutte le delibere e la convocazione del Collegio. I verbali delle sedute sono pubblicati, fatte salve le limitazioni regolate dalla legge sulla privacy.

Art. 11 - Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto un verbale a cura del verbalizzante dell'organo stesso. In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell'Organo, né può essere sostituita da altri mezzi di prova.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far allegare al verbale, dichiarazioni scritte pertinenti all'ordine del giorno in discussione dopo averne dato lettura. La redazione materiale del verbale, per prassi ormai consolidata, può avvenire anche successivamente. Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà pubblicato sul sito dell'istituto, anche al fine di richiedere, in forma scritta, eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

In assenza di segnalazioni di modifica, il verbale si intende approvato e non necessita di ulteriore lettura nella seduta successiva.